ADESIONE DELL'ITALIA ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI

Art. 5 (Approvazione)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 43.446 milioni, per il periodo 1987-1991, di cui lire 12.477 milioni per il 1987, lire 24.954 milioni per il 1988, lire 2.005 milioni per il 1989 e lire 2.005 milioni per il 1990, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazioali, e per gli anni 1988, 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento. 2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sara' provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 14 giugno 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi
Estremi	Legge 17 maggio 1988, n. 198
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-dell-italia-all-accordo-istitutivo-della-banca-di-sviluppo/approvazione-art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it